Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Lunedì, 21 giugno** | **Numero 145**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Per inesattezza delle copie trasmesseci dal Ministero per l'agricoltura, nel R. decreto 29 aprile 1920, n. 517, concernente la composizione della Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e colonizzazione dell'Agro romano ed altri territori laziali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 106 del 5 maggio 1920 all'art. 1 è stata errata la citazione del decreto-legge Luogotenenziale *13 giugno* 1919, n. 1192, mentre, come risulta dal testo originale, doveva citarsi il decreto-legge Luogotenenziale *19 giugno* 1919, n. 1192.

Parimenti: nell'altro R. decreto 6 maggio 1920, n. 618, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 di detto mese n. 123, e relativo alle attribuzioni della medesima Commissione, si è, all'art. 2, erroneamente citato il decreto-legge Luogotenenziale *19 giugno 1910*, n. 1192, invece di quello stesso *19 giugno 1919*, come è detto nel testo originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 769 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 dicembre 1910, n. 863;

Ritenuta l'opportunità di elevare il limite massimo della tassa di soggiorno per restituire alla legge istitutiva del tributo l'originaria efficacia, e di autorizzare i Comuni che possano applicarla ad imporre la tassa stessa anche a coloro che prendono temporanea dimora nella stazione idroterapica, balneare o climatica a solo scopo di svago o di soggiorno;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto-legge atteso l'imminente inizio della stagione balneare e di cura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo della tassa di soggiorno stabilito dall'art 3 della legge 11 dicembre 1910, n. 863, in lire dieci è elevato a lire trenta, ferme restando le altre disposizioni nella legge stessa contenute.

È facoltà dei Comuni di imporre la tassa di soggiorno a tutti coloro che prendono temporanea dimora nella stazione idroterapica, balneare o climatica, tanto a scopo di cura, quanto a scopo di svago o di soggiorno.

Art.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 5: « Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire diecimila (L. 10.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 820 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La sospensione dei canoni comunali ai dazi di consumo governativi disposta dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551, avrà effetto sino al 31 dicembre 1921.

Rimangono parimente in vigore sino alla detta data le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 375, con le modificazioni di cui all'art. 2 del decreto 28 aprile 1918 summentovato, quello del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 701, nonchè tutti i provvedimenti emanati e da emanarsi in applicazione dei decreti suindicati.

Art. 2.

I dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, di cui ai decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, numero 1090, allegato *C*, e 28 aprile 1918, n. 551, saranno riscossi sino al 31 dicembre 1921.

È del pari prorogata sino alla detta data la facoltà conferita ai Comuni di imporre a proprio vantaggio gli addizionali comunali previsti dall'art. 6 del cennato decreto 31 agosto 1916 e dagli articoli 3 e 4 del successivo decreto 28 aprile 1918 succitato.

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1920 i dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, considerati nel 1° comma del precedente articolo 2, sono ceduti ai Comuni.

Nelle gestioni appaltate la riscossione dei dazi addizionali predetti e dei relativi addizionali comunali sarà effettuata a mezzo degli appaltatori, ai quali spetterà, sul provento totale, l'aggio di esazione del 5 0/0.

Nei comuni di Roma, Napoli e Palermo la riscossione degli addizionali predetti sarà fatta direttamente dalle Amministrazioni daziarie governative, che verseranno ogni cinque giorni alle rispettive casse comunali le somme introitate, depurate dell'aggio di esazione del 5 0/0 a favore dello Stato, ritirandone ricevuta, da allegarsi alle contabilità degli introiti daziari. L'ammontare dell'aggio sarà versato alla sezione di R. tesoreria provinciale separatamente dai proventi delle ordinarie riscossioni del dazio consumo, con le norme che regolano i versamenti delle riscossioni stesse.

Art. 4.

Rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1921 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 6 luglio 1905, n. 323, quelle dei successivi articoli 12 e 13 della stessa legge e dell'art. 3 comma 2°, del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972, per quanto concerne il ricupero dei crediti arretrati dello Stato per canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi e per dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, nonchè le disposizioni riguardanti provvedimenti a favore dei Comuni contenute negli articoli 2, 3, 5, 7, 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *B*, e quelle dei decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1280 e 26 maggio 1918, n. 747.

Rimangono parimenti in vigore sino alla detta data tutti i provvedimenti emanati e da emanarsi in applicazione della legge e dei decreti summentovati.

Art. 5.

L'imposta sul vino, di cui ai Regi decreti 2 settembre 1919, numero 1635, 9 ottobre 1919, n. 1889, 24 novembre 1919, n. 2170, 28 dicembre 1919, n. 2591 e 8 aprile 1920, n. 430, sarà pagata in unica soluzione alla scadenza del giorno 10 ottobre 1920, in ragione di L. 10 per ettolitro.

Art. 6.

A decorrere dalla raccolta dell'anno 1920, l'imposta di cui all'articolo precedente, sarà riscossa all'atto del passaggio del vino al consumo, secondo le norme da stabilirsi in un successivo Nostro decreto.

All'applicazione dell'imposta provvederanno i Comuni, o gli appaltatori del dazio consumo nei Comuni che riscuotono il dazio stesso per appalto, per conto esclusivo dello Stato, a cui sarà totalmente devoluto il relativo provento.

Nondimeno ai Comuni, in cui il provento dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni accertato nell'esercizio finanziario 1918-919 sia inferiore al sesto del gettito dell'imposta sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1920, sarà corrisposta la differenza fra i due proventi, mediante pagamento della corrispondente somma a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Restano a carico dei Comuni le spese di accertamento dell'imposta sul vino, compreso il compenso dovuto agli appaltatori del dazio consumo per le operazioni relative al predetto accertamento. In caso di disaccordo tra le parti nella determinazione del compenso, decide definitivamente l'intendente di finanza della Provincia.

Art. 7.

Nel caso che i Comuni non adempiano agli obblighi loro demandati in rapporto alle operazioni di accertamento e di liquidazione del tributo erariale sul vino, di cui al precedente articolo, il pre-

fetto, su proposta dell'intendente di finanza, potrà inviare a spese dei Comuni stessi un commissario con incarico di eseguire i necessari adempimenti in sostituzione dei Comuni inadempienti.

Gli impiegati e salariati comunali sono tenuti ad eseguire gli ordini all'uopo impartiti dal commissario prefettizio.

Art. 8.

Agli amministratori, impiegati e salariati dei Comuni che si rendano colpevoli di omissioni o di irregolarità nell'accertamento e nella liquidazione dell'imposta sul vino istituita a pro' dello Stato, a' termini del precedente art. 6, è applicata dal prefetto, su proposta dell'Intendente di finanza, un'ammenda da L. 50 a L. 500 a favore dell'erario dello Stato.

Eguale provvedimento sarà adottato a carico degli appaltatori e dei dipendenti impiegati ed agenti, ai quali sia deferita l'applicazione della imposta sul vino.

La penalità summentovata è pagata all'ufficio di registro, il quale, in caso di mancato versamento, provvede al ricupero mediante atto di ingiunzione.

Contro la decisione del prefetto non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 9.

L'art. 1° del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1751, è sostituito dal seguente:

« Gli appaltatori del dazio consumo che, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, e 4 febbraio 1917, n. 186, non abbiano ottenuto alcuna riduzione del canone di appalto, potranno chiedere nuovamente la revisione del canone stesso sulla base dei risultati della gestione dall'anno 1918, considerati nel modo indicato all'art. 1 del citato decreto 4 febbraio 1917.

Eguale facoltà è data anche agli appaltatori, ai quali, in applicazione dei decreti succitati, sia concessa una riduzione del canone di appalto, qualora dagli appaltatori stessi sia dimostrato che la perdita subìta nella gestione dell'anno 1918 superi il 10 0[0 di quella riconosciuta ed ammessa per la gestione dell'anno 1916. In questo caso l'ulteriore riduzione di canone sarà commisurata alla maggiore perdita risultante nell'anno 1918.

Le riduzioni di canone concesse ai termini del presente articolo avranno effetto dal 1° gennaio 1918 sino al 31 dicembre 1921, se ed in quanto non vengano prima a scadenza i relativi contratti di appalto. Rimarranno parimente in vigore sino alla detta data, salva l'eccezione predetta, le riduzioni di canone disposte in applicazione dei decreti Luogotenenziali 23 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 6 maggio 1917, n. 701 ».

Art. 10.

L'ammontare delle quote dei canoni daziari di appalto delle quali sia stato sospeso il pagamento in relazione agli articoli 4, 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549, all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1803, all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *B*, all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1599, e all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972, sarà soddisfatto, insieme coi relativi interessi di mora del 5 0[0, in cinque eguali rate annuali, a cominciare dal 1° gennaio 1922.

Rimangono in vigore sino all'estinzione totale delle quote dilazionate le disposizioni emanate e da emanarsi in applicazione dei decreti succitati.

Art. 11.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 783 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Regi 25 gennaio 1920, nn. 186 e 187 contenenti disposizioni per l'istituzione di una Giunta consultiva per l'educazione nazionale e per l'incremento dell'educazione morale e civile nelle scuole medie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I decreti Reali 25 gennaio 1920, nn. 186 e 187, citati nella premessa del presente decreto, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 747 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, contenente provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato ed il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle annesse al suddetto R. decreto legge e stabilisce altre norme circa l'ordinamento e lo stato economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 887, che fissa norme per l'ordinamento della carriera degli uscieri giudiziari ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283;

Ritenuta l'opportunità di procedere a norma dell'art. 74 del cennato R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 all'applicazione dei ruoli aperti al personale degli uscieri giudiziari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei RR. decreti-legge 23 ottobre 1919,

n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, sono applicabili agli uscieri giudiziari, che saranno collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi in conformità delle norme stabilite dai detti RR. decreti.

Art. 2.

Le quattro classi nelle quali è attualmente ripartito il detto personale sono riunite nei due gradi di usciere capo e di usciere.

Il numero di 900 uscieri stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, è formato da 34 uscieri capi e da 866 uscieri, e ad essi sono assegnati gli stipendi rispettivamente fissati pei due gradi del personale subalterno dalla tabella n. 4 allegata al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 3.

Le promozioni al grado di usciere capo sono conferite agli uscieri che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La nomina è conferita con decreto Ministeriale, in seguito a scelta fatta tra tutti gli uscieri designati come idonei al grado di usciere capo nel dicembre di ogni anno ovvero su richiesta del Ministero, dai capi di tutte le Corti di cassazione e di appello in conformità del parere espresso, con criterio di merito comparativo, dalle Commissioni indicate nell'art. 5.

Art. 4.

L'usciere capo è destinato agli uffici giudiziari indicati nell'annessa tabella, ai quali la pianta organica assegna un numero di uscieri non inferiore a cinque, compreso l'usciere capo.

Art. 5.

Gli uscieri giudiziari sono posti sotto la sorveglianza dei rispettivi capi di ufficio, e per le pene disciplinari e le forme dei procedimenti si applicano ad essi le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Le attribuzioni del Consiglio di disciplina nonchè quelle del Consiglio d'amministrazione sono esercitate per gli uscieri addetti alle Corti d'appello, ai tribunali ed alle preture dalla Commissione indicata per gli ufficiali giudiziari dall'art. 8 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, serie 1ª, modificata con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Le suddette attribuzioni per gli uscieri addetti alle Corti di cassazione spetteranno alle analoghe Commissioni istituite presso le Corti medesime.

La censura sarà inflitta all'usciere giudiziario dal capo dell'ufficio al quale egli appartiene.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Presso gli uffici, ai quali alla pubblicazione del presente decreto trovasi assegnato l'usciere capo, nominato con provvedimento anteriore al 1° gennaio 1920, dai primi presidenti o dai procuratori generali in attuazione dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, la nomina di usciere capo sarà conferita ai suddetti uscieri capi con decreto Ministeriale su proposta delle Commissioni indicate nell'art. 5, purchè essi abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, e quando avranno compiuto i 10 anni di effettivo servizio nel grado, e non oltre il 30 giugno 1923.

Agli uffici, ai quali pur avendo un numero di uscieri non inferiore a 5 non trovasi assegnato l'usciere capo, ed ai posti che non possono essere coperti nel modo suddetto, si provvederà alla nomina dell'usciere capo con le norme generali stabilite dal presente Regio decreto.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 2, 5 ed 8 del regolamento approvato con Regio decreto 3 settembre 1911, n. 1283.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di ripartizione degli uscieri capi fra gli uffici giudiziari.

	Cancellerie	Segreterie
Corte di cassazione di Napoli	1	—
Corte di cassazione di Palermo	1	—
Corte di cassazione di Roma	1	1
Corte di appello di Cagliari	1	—
Corte di appello di Catania	1	—
Tribunale di Catania	1	—
Corte di appello di Catanzaro	1	—
Corte di appello di Firenze	1	—
Tribunale di Firenze	1	—
Corte di appello di Genova	1	—
Tribunale di Genova	1	—
Corte di appello di Messina	1	—
Tribunale di Messina	1	—
Corte di appello di Milano	1	—
Tribunale di Milano	1	—
Corte di appello di Napoli	1	—
Tribunale di Napoli	1	1
Tribunale di Salerno	1	—
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	1	—
Corte di appello di Palermo	1	—
Tribunale di Palermo	1	—
Corte di appello di Roma	1	1
Tribunale di Roma	1	1
Corte di appello di Torino	1	—
Tribunale di Torino	1	—
Corte di appello di Trani	1	—
Tribunale di Bari	1	—
Tribunale di Lucera	1	—
Corte di appello di Venezia	1	—
Tribunale di Venezia	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Il numero 787 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;
Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È adottato il sistema dei ruoli aperti per il personale tecnico, amministrativo, per i computisti e gli agenti subalterni della Regia zecca e dell'officina governativa delle carte valori, nonchè per il personale di controllo, non compreso nei ruoli delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, addetto all'officina predetta e alle cartiere, e per il direttore della R. scuola dell'arte della medaglia. L'impiegato consegue aumenti periodici di stipendio, per anzianità nel grado, secondo le tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

La prima classe dei computisti della R. zecca, dei computisti dell'officina governativa carte-valori, nonchè degli ufficiali di controllo addetti all'officina medesima e alle cartiere, costituirà il secondo grado delle rispettive carriere, parificato al secondo grado delle carriere d'ordine delle Amministrazioni centrali, a tutti gli effetti dei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, numero 2231, con la qualifica rispettiva di primi computisti della Regia zecca, di primi computisti dell'officina governativa delle carte-valori e di primi ufficiali di controllo dell' officina stessa e delle cartiere.

Art. 3.

Gli attuali computisti di 1ª classe della R. zecca e gli attuali ufficiali di controllo di 1ª classe saranno considerati, ad ogni effetto, rispettivamente primi computisti della R. zecca e primi ufficiali di controllo, con anzianità in tale secondo grado decorrente dalla data in cui conseguirono la promozione alla prima classe. Le restanti classi dei computisti della R. zecca, dei computisti dell'officina governativa delle carte-valori e degli ufficiali di controllo, sono parificate, ad ogni effetto, al grado di applicato delle Amministrazioni centrali.

Art. 4.

Sono estese ai personali di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 5.

La decorrenza degli stipendi portati dalle annesse tabelle è stabilita dal 1° maggio 1919. Nel resto, le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° dicembre 1919.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLE DEGLI STIPENDI.

Direttore R. Zecca.
Direttore Officina carte-valori.
Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 15° anno di grado.

Vice direttore R. Zecca.
Vice direttore Officina.
Stipendio iniziale L. 9000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10,600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Incisore della R. Zecca.
Come il vice direttore della R. Zecca.
Chimico saggiatore della R. Zecca.
Perito tecnico dell'Officina.
Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9100 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 10,000 al compimento del 15° anno di grado.

Incisore capo dell'Officina.
Capo tecnico della R. Zecca.
Stipendio iniziale L. 7200.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 650 dopo 5 anni, L. 8450 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 650 dopo 5 anni, L. 9100 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 20° anno di grado.

Direttore R. scuola arte della medaglia.
Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7700 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 20° anno di grado.

Aiuti incisori della R. zecca.
Incisori dell'officina.
Sotto capi-tecnici della R. zecca.
Capi officina dell'officina.
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5300 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5900 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7600 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 32° anno di grado.

Computisti della R. Zecca.
Computisti dell'officina.
Ufficiali di controllo.
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Primi computisti della Regia Zecca.
Primi computisti dell'Officina.
Primi ufficiali di controllo.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Magazziniere della Regia Zecca.
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell' 8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 28° anno di grado.

Visitatori della Regia Zecca.
Stipendio iniziale L. 3000.
Come il magazziniere della Regia Zecca.

Uscieri della Regia Zecca.
Portiere-custode della Regia Zecca.
Stipendio iniziale L. 2100.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell' 8° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 791 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 152 « Restituzione di diritti alla esportazione (spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire quattrocentomila (L. 400.000).
Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 701. Regio decreto 29 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la Regia scuola d'arte applicata alla ceramica « Francesco Antonio Grue », in Castelli (Teramo), viene riordinata in base alla legge 14 luglio 1912, assumendo la denominazione di Regia scuola per la ceramica « Francesco Antonio Grue ».

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 settembre 1919, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Palazzolo della Stella (Udine).

SIRE!

Il signor Luigi Gregoratti, sindaco di Palazzolo della Stella (Udine), durante l'occupazione austriaca non solo trascurò la doverosa tutela dei suoi amministrati, ma, fornendo al nemico opportune indicazioni, ne agevolò l'opera di depredazione e di spoliazione, cercando inoltre di sfruttare le relazioni che aveva intrecciate con lo stesso comando nemico per procurarsi illeciti lucri.

Potendosi in tali fatti ravvisare gli estremi per un procedimento penale, l'arma dei RR. carabinieri denunziò il suddetto sindaco al tribunale di guerra della 3ª armata, mentre il prefetto di Udine di fronte al legittimo sdegno della popolazione che faceva prevedere possibili gravi incidenti se il Gregoratti fosse rimasto in carica, lo sospendeva dalle funzioni.

Accertata, mediante esaurienti indagini, la consistenza degli addebiti, ed avutasi la prova della indegna condotta tenuta dal sud-

detto sindaco, è necessario procedere alla rimozione di lui dalla carica e dichiararlo ineleggibile pel periodo massimo consentito dalla legge.

A ciò provvede lo schema di decreto che su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 luglio u. s., mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che il sig. Luigi Gregoratti, sindaco di Palazzolo della Stella, in provincia di Udine, durante l'invasione nemica trascurò la doverosa tutela dei suoi amministrati, agevolò l'opera nemica di depredazione e di spoliazione, profittò della dolorosa situazione per assicurare a sè stesso illeciti guadagni; così da giustificare il legittimo sdegno della cittadinanza, la quale non tollera che il suddetto Gregoratti permanga in carica;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Luigi Gregoratti è rimosso dalla carica di sindaco di Palazzolo della Stella in provincia di Udine ed è dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda il trasferimento al proprio patrimonio, del terreno in territorio del comune di Morlupo (Roma), vocabolo Fontanavecchia, di proprietà della Confraternita del SS. Crocifisso, segnato in catasto al numero 90 della matrice di detto Comune, con i numeri di mappa 1879 e 1880, per la complessiva superficie di ettari 1,20,30;

Ritenuto che la richiesta venne comunicata al priore della Confraternita proprietaria anzidetta, in Morlupo, nei modi di cui all'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è pure comprovato dalla ricevuta postale di ritorno, esistente in atti;

Ritenuto che la richiesta viene fatta ai termini degli articoli 9, numero 2, e 10, parte prima, del Regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udita la relazione del gr. uff. prof. Brizi;

Considerato che il terreno richiesto deve ritenersi suscettibile di importanti trasformazioni colturali. Ciò è comprovato dal fatto che, giusta la relazione annessa alla richiesta dell'Opera, si tratta di terreno argilloso, profondo, con sottosuolo di pari natura; che esso è privo di alberatura; che esso è coltivato in base al locale turno di terzeria; che esso, senza dubbio, si presta ad essere alberato, mentre si presta nel contempo ad una coltivazione erbacea razionalmente trasformata. E del resto, l'Opera nazionale, tracciando un progetto di trasformazione, si propone di fare impianto, in filari regolari, di viti e di fruttiferi, destinando gli interfilari alla coltura erbacea, regolata da una razionale rotazione di cereali con leguminose, ed infine di destinare la parte in pendio a canneto per i bisogni della piantagione di viti.

Considerato che il terreno richiesto è di proprietà di un Ente pubblico, come comprende l'art. 9, n. 2, del regolamento legislativo su menzionato.

Ritenuto che nessuna eccezione o deduzione è pervenuta dall'Ente proprietario.

Per questi motivi

IL COLLEGIO

Letti ed applicati gli articoli 9, numero 2, e 10, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 5 e 7 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo superiormente indicato, di proprietà della Confraternita del SS. Crocifisso di Morlupo, meglio negli atti e documenti specificato e nei suoi confini, superficie e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata nell'ufficio di segreteria di questo Collegio insieme con i relativi documenti.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 del mese di febbraio 1920.

Nonis — Gatti — Coppola — Brizi, estensore — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio arbitrale il dì 29 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 1º marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, con cui l'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione del fondo rustico appartenente al principe Urbano Barberini Colonna Sciarra di Maffeo, sito in territorio di Marino, inscritto in catasto alla ditta Barberini-Baliaggio, a partita 2726 sulle zone, della sez. 1ª, numeri di mappa 1317/2 e 1317/1 rata, resto 1, della estensione di Ha. 78,45,33;

Letti gli atti e documenti;

Udita la relazione del consigliere gr. uff. Salvatore Gatti;

Ritenuto che la richiesta si fonda sulla ragione della attitudine del fondo predetto ad importanti trasformazioni colturali. Secondo la relazione allegata alla richiesta dell'Opera p edominano nella tenuta i caratteri del latifondo incolto o insufficientemente coltivato, resi più rimarchevoli pel contrasto con la zona circostante intensamente coltivata a vigneti. La tenuta, in seguito ad agitazioni dei contadini del luogo, fu in parte requisita nel 1917 e con decreto del prefetto del 15 gennaio 1918 interamente occupata. Prima dell'occupazione la tenuta era utilizzata per il pascolo ma infestata di piante inutili, in stato di abbandono.

L'Opera si propone di procedere alla migliore sistemazione del terreno in rapporto allo scolo delle acque, alla viabilità interna ed alla ripartizione della tenuta in unità colturali, tracciando delle terrazze nella zona di elevato pendio, e compiuta la sistemazione del terreno intende impiantarvi vigneto fitto specializzato nella zona collinosa e vigneto consociato con fruttiferi nella zona di minore inclinazione.

Ritenuto che, notificatasi la richiesta dell'Opera all'avv. Vincenzo Morello, tutore del predetto principe Urbano Barberini Colonna di Sciarra di Maffeo, sono state presentate deduzioni dal principe Maffei Barberini Colonna di Sciarra, quale padre e tutore del minorenne Urbano Balì del Sovrano Ordine di Malta, in seguito a decreto del tribunale di Roma del 16 febbraio 1920, con cui si dichiararono cessate le funzioni di curatore del baliaggio Barberini del l'avv. Vincenzo Morello. Sono stati anche presentati, dalla difesa del principe Sciarra, una relazione di perizia dell'ing Alberto Monaco sulle condizioni colturali del fondo, nonchè documenti relativi alla sua condizione giuridica.

La difesa del principe Sciarra eccepisce preliminarmente che la richiesta di attribuzione del fondo, fatta dall'Opera nazionale, deve essere anche contestata in confronto del Sovrano Ordine di Malta, che è pure interessato a contraddirvi, giacchè il fondo fa parte dei beni del Baliaggio di San Sebastiano nell'Ordine di Malta e non del patrimonio privato del principe, come si assume risultare dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 26 gennaio 1916, dalla sentenza 8 luglio 1916 della Corte di appello di Ancona e dalla sentenza 7 luglio 1917 del tribunale di Roma.

Si eccepisce inoltre che trattasi di beni aventi carattere di inespropriabilità e di inalienabilità, in quanto assegnati al Baliaggio, creato con Breve 27 agosto 1633 di Papa Urbano VIII, e destinati con tale atto di carattere legislativo ad un fine speciale, quale quello della conservazione dell'Ordine predetto cui assicuravasi un Balì da scegliersi nella famiglia Barberini.

In merito, poi, alla richiesta si deduce che il fondo non è suscettibile di importanti trasformazioni colturali, giacchè una parte del fondo, di circa cinquanta ettari, è costituito da terreno roccioso non coltivabile od utilizzabile solo per la costruzione di una borgata agricola; e l'altra parte, di circa trenta ettari, è già coltivata e non consente importanti trasformazioni. Si fa anche notare che il terreno coltivabile fu già ceduto in affitto per il tramite del Comune a molte famiglie coloniche, facendosi anche quanto era necessario per il maggiore rendimento colturale.

Ciò premesso, il Collegio osserva:

Per risolvere le prime due eccezioni, sollevate dalla difesa del principe Sciarra, occorre esaminare i caratteri e la natura giuridica del Baliaggio Barberini e dei beni ad esso pertinenti, sulla base dei documenti prodotti e specialmente della sentenza della Corte di cassazione di Roma a sezioni unite del 26 gennaio 1916 e della sentenza 8 luglio 1916 della Corte d'appello di Ancona.

Risulta da tali sentenze che il Baliaggio Barberini nell'Ordine di Malta, istituito con Breve del 27 agosto 1633 di papa Urbano VIII, costituisce una istituzione di diritto pubblico. Il pontefice dichiarava nel Breve istitutivo di erigere per la devozione della chiesa di San Sebastiano, che era stata ricostruita dal nepote Taddeo, *unum Baliviatum Magnae Crucis*, e *pro eius dote*, e per sostentamento dell'investito e per l'adempimento degli oneri, *contemplatione ejusdem Thadei aliorumque inferius descriptorum* assegnava, *bona infrascripta*.

I beni sono assegnati al Baliaggio, in quanto al Baliaggio era concessa la chiesa di San Sebastiano. Il Baliaggio è assegnato secondo la successione «*per nos ordinata*».

Nelle sentenze citate si dichiara, oltre che il carattere pubblico dell'istituzione, il carattere legislativo del Breve urbaniano.

Premessi questi punti, che risultano chiaramente dai documenti e sui quali non v'è dissenso con la difesa del principe Sciarra, il Collegio osserva che la richiesta dell'Opera nazionale è stata ritualmente contestata e non occorre estendere il contraddittorio all'Ordine di Malta. Il fondo, di cui si domanda l'attribuzione, è iscritto in catasto alla Ditta Barberini-Baliaggio, con voltura n. 1295 del 25 agosto 1919 per riconoscimento del diritto di investitura, giusta sentenza della Corte di appello di Ancona 8 luglio 1916 passò al principe Barberini-Colonna di Sciarra Urbano, figlio di Maffeo. Or non è dubbio che il fondo non fa parte del patrimonio privato del principe Urbano, bensì appartiene al Baliaggio istituito nell'Ordine di Malta; ma il principe Urbano, appunto per la sua qualità di Balì, è l'effettivo possessore non solo, ma anche il rappresentante attuale della istituzione del Baliaggio; ed in tale qualità ha interesse a contraddire alla richiesta dell'Opera, senza che occorra il contraddittorio dell'Ordine di Malta, che ha diritti limitati alla investitura e alla eventuale riversione dei beni. In sostanza, i beni spettano al Baliaggio che è bensì creato nell'Ordine di Malta, ma costituisce esso stesso un istituto per sè stante, il cui rappresentante è il Balì.

L'eccezione preliminare tendente alla integrazione del contraddittorio in confronto dell'Ordine di Malta non è, quindi, da accogliere.

Neppure attendibile è il preteso fine di non ricevere, opposto alla domanda dell'Opera, in considerazione della condizione giuridica del fondo. Dal carattere di Ente pubblico riconosciuto al Baliaggio, non può desumersi, e lo ha ammesso la stessa difesa del principe Sciarra, una qualsiasi forma di pubblicità o demanialità di beni assegnati al Baliaggio medesimo Questi beni furono assegnati come dotazione dell'Ente, onde le rendite servissero agli scopi espressamente stabiliti, ed hanno, pertanto, carattere di beni patrimoniali. Nè può fondatamente affermarsi che in vista dello speciale carattere dell'Istituto i beni sieno *extra commercium* e quindi inalienabili: l'atto di fondazione, avente efficacia legislativa, implica un ordinamento che stabilisce la inalienabilità dei beni in confronto dell'investito, ma non impedisce che il regime giuridico dei beni assegnati all'Ente debba seguire la successiva evoluzione legislativa.

Ora, nuove ragioni di pubblico interesse hanno determinato le norme legislative per l'Opera nazionale dei combattenti, tra cui precipua quella che le conferisce la facoltà di chiedere, per il conseguimento delle sue finalità, il trasferimento o l'attribuzione, sotto determinate condizioni, dei terreni di pertinenza di Enti o di privati.

Per i terreni appartenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, alle Opere pie, agli Enti ecclesiastici conservati, agli Enti pubblici,

la legge dice espressamente che il trasferimento all'Opera nazionale è ammesso quando abbiano carattere di terreni patrimoniali: nella specie non può contestarsi che trattasi precisamente di terreni patrimoniali di un Ente pubblico, e si è quindi nella precisa ipotesi contemplata dalla disposizione legislativa invocata dall'Opera.

Superate così le questioni preliminari e passando al merito della richiesta, il Collegio osserva che il piano presentato dall'Opera nazionale prospetta anzitutto una serie di lavori veramente notevoli per la migliore sistemazione del terreno. Sarà adottato un sistema di governo delle acque, che permetta di suddividerle e costringerle a discendere al piano con la minore possibile velocità; si procederà ad una razionale sistemazione degli scoli; sulla zona di elevato pendìo si tracceranno terrazze e nel rimanente della tenuta si praticheranno le normali sistemazioni di tutte le superfici a leggero pendìo; si fornirà la tenuta di una conveniente rete stradale con una strada principale carreggiabile allacciante strade secondarie da costruirsi lungo le principali curve di livello e immettendo sulle strade secondarie i viottoli scendenti dalle parcelle.

Compiuta la sistemazione del terreno, l'Opera si propone di dare la preferenza alla coltura della vite, come quella che meglio risponde alle condizioni di ambiente, però con sistema diverso nella zona collinosa e in quella pianeggiante; nella prima si impianterà il vigneto fitto specializzato, mentre nella zona estendentesi a valle di quota 300, ove l'inclinazione è minore, il vigneto sarà impiantato a filari larghi, consociando alle viti piante fruttifere e coltivando negli interfilari graminacee avvicendate con leguminose. La progettata trasformazione apparisce indubbiamente importante sia sotto l'aspetto dell'impiego della mano d'opera per i lavori di sistemazione del terreno, sia sotto l'aspetto della coltura e del miglior rendimento del terreno, sostituendosi una coltura intensiva ed altamente remunerativa, quale è il vigneto fitto o consociato, all'attuale stato pascolativo della tenuta.

La relazione del perito, presentata dalla difesa del principe Sciarra, contesta piuttosto che l'importanza delle trasformazioni proposte, la sua possibilità per la parte collinosa, stante la natura rocciosa del terreno e sostiene che la migliore utilizzazione del fondo, almeno in detta parte, consisterebbe nella costruzione di una borgata agricola.

Ma quanto alla conveniente trasformabilità del terreno, da una visita fatta da un membro di questo Collegio sulla località, è risultato che tutto il terreno in questione è assoggettabile a coltura, nonostante che nella parte scoscesa il sottosuolo sia di peperino, trattandosi di una qualità facile a disgregarsi, e che è suscettibile di quella trasformazione che l'Opera ha progettato e alla quale, come si è detto, non può negarsi il carattere di importante, a sensi degli articoli 9 e 11 del regolamento legislativo.

Riguardo poi alla utilizzazione del fondo mediante la costruzione di una borgata agricola, o si tratta di un mero progetto, della cui attuabilità è inutile discutere posto che qui deve esaminarsi solo se sussista la condizione della attitudine del terreno ad importanti trasformazioni colturali; o vuol sostenersi, come sembra, che si tratta di terreno avente carattere edilizio, e l'assunto apparisce infondato. Come in altri casi, così questo Collegio ebbe a dichiarare, perchè sia da riconoscere ad un terreno la qualità di terreno edilizio, occorre che esso abbia realmente ed attualmente una destinazione edilizia ed un valore notoriamente determinabile in relazione a tale suo carattere: condizione che si è riconosciuto sussistere per alcuni piccoli appezzamenti della tenuta Pascolaro, contigui alla zona dei villini ed in immediata vicinanza della strada tra Marino e Castelgandolfo, ma non può riconoscersi sul fondo in esame, che presenta, invece, i caratteri di una tenuta attualmente destinabile, con notevole rendimento economico, alla cultura agricola intensiva.

La richiesta, pertanto, merita accoglimento; e poichè il terreno di cui discutesi, appartiene ad un pubblico Ente, deve ordinarsene il trasferimento al patrimonio dell'Opera.

PER QUESTI MOTIVI:

Visti gli articoli 9, n. 2, e 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del terreno inscritto in catasto alla ditta Barberini-Baliaggio in territorio di Marino e sopra meglio indicato.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata, insieme coi documenti relativi, nella segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 26 maggio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti*, estensore — *Brizi* — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il 1° giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 5 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il 21 gennaio 1920 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale chiede l'attribuzione al proprio patrimonio, del fondo rustico in territorio di Morlupo (Roma), vocabolo Fontanavecchia, iscritto in catasto ai numeri di mappa 1868, 1869 e 1883 di detto vocabolo, per la superficie complessiva di ha. 1,78,50, intestato a Di Fani Attilio fu Vincenzo, per metà, Moroni Francesca di Bernardino, Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, ognuno per il proprio diritto;

Ritenuto che la richiesta venne comunicata il 19 gennaio 1920, tanto al sig. Di Fani Attilio, quanto alla signora Moroni Francesca, così in nome proprio come quale rappresentante legittima dei figli minorenni Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, e ciò nei modi di cui all'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche comprovato dalle ricevute postali di ritorno, esistenti in atti;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione viene fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3, e 11, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udita la relazione fatta dal gr. uff. prof. Brizi;

Considerato che il fondo richiesto risulta atto ad importanti trasformazioni colturali.

Difatti, come dalla relazione annessa alla richiesta, si tratta di terreno argilloso, profondo, con sottosuolo pure argilloso, facilmente dissodabile; esso fondo non è alberato, e la coltivazione erbacea attuale è quella basata sul turno di terzeria, localmente consueto.

Indubbiamente tale terreno è atto ad importanti trasformazioni colturali, anche mediante la coltivazione arborea e la introduzione di razionale rotazione nella coltura erbacea.

È ciò a cui, nel suo piano di lavori, mira l'Opera nazionale; la quale si propone di procedere all'impianto di filari di viti e piante fruttifere, destinando gli interfilari alla coltura dei cereali, in rotazione con piante leguminose, oltre, a parte, all'impianto di un canneto pei bisogni dei filari vitati e alberati.

Considerato che, nella deduzione 9 febbraio 1920, depositata il successivo 10 nella segreteria di questo Collegio, presentata per la signora Francesca Moroni, in proprio e quale madre dei minorenni Vincenzo e Maria Di Fani, dall'avv. Ugo De Dominicis che li rappresenta, anche come curatore e amministratore dell'eredità Attilio Di Fani (che intanto il 6 febbraio stesso veniva a morire), deduzione comune a questo ed altri fondi richiesti nulla si ravvisa, che, nei riguardi del fondo di cui si tratta, contrasti efficacemente la richiesta attribuzione di esso. Infatti è arbitrario affermare, come fa la deduzione, che il limite di interpretazione dell'essere i terreni atti ad importanti trasformazioni debba consistere nell'essere essi, o soggetti ad obblighi di bonifica, o lasciati a coltura estensiva, se, per i terreni soggetti ad obbligo di bonifica, le norme vigenti fanno menzione esplicita, nessuna norma ha dettata la limitazione generica dipendente dall'essere i terreni a coltura estensiva.

Di fatto, l'essere un terreno atto ad importanti trasformazioni colturali dipende, non soltanto dallo stato attuale del terreno, ma anche dalle sue qualità intrinseche ed estrinseche. Ed inoltre, anche a bonificamento raggiunto, in ipotesi un terreno può bene essere atto ad ulteriori, importanti trasformazioni colturali.

Del resto, il parere tecnico allegato alla deduzione, e redatto dal dott. Muratori, nulla di specifico dice circa il fondo di cui qui si tratta, e nulla oppone alla motivazione della richiesta pel fondo stesso, occupandosi invece particolarmente di altri fondi richiesti.

Quanto alla proposta transativa, presentata dai proprietari all'Opera nazionale nel dicembre 1919, e richiamata nella deduzione, questo Collegio centrale non è competente a prenderla in considerazione.

Considerato che, stando così le cose, il Collegio stima superfluo udire i proprietari, in merito al fondo di cui si tratta, come si è domandato.

Letti e applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, pronunzia l'attribuzione, all'Opera nazionale per i combattenti, e la immediata occupazione da parte di questa, del fondo rustico in territorio di Morlupo (Roma), vocabolo Fontanavecchia di proprietà di Di Fani Attilio fu Vincenzo per metà, Moroni Francesca di Bernardino, Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, ognuno per il proprio diritto, meglio negli atti e documenti specificato e nei suoi confini, superficie e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata negli uffici di segreteria del Collegio, assieme ai documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 del mese di febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini*.

Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il 29 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 1° marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 21 settembre 1919:

Niri cav. Clito, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 22 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Moraglia cav. Vittorio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Abruzzese cav. Vincenzo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Berinzaghi Gioiele, capitano, promosso maggiore in applicazione degli articoli 2, 5 e 4 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, con anzianità 17 giugno 1917.

Mattioli Roberto, sottotenente, promosso tenente con anzianità 29 giugno 1919 e con decorrenza assegni dal 1° luglio 1919.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Albricci conte nob. Alberico, collocato a disposizione per ispezioni, dal 14 marzo 1920.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Odetti di Marcorengo cav. Fabrizio — Sachero cav. Giacinto, collocati a disposizione per ispezioni dal 10 marzo 1920.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Morino cav. Stanislao, la decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita al 1° aprile 1919.

Isnaldi cav. Antonio, la decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita al 1° dicembre 1918.

Con R. decreto del 1° aprile 1920.

Vella cav. Carmelo, la decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita al 16 agosto 1919.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Casoli cav. Ernesto, la decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita al 1° maggio 1919.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Pozolo cav. Giulio, colonnello fanteria — Pasta cav. Alberto, colonnello id. in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, promossi brigadieri generali con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio susseguente.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Elefante cav. Ferdinando, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 aprile 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 26 febbraio 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Obbligazioni emesse pel **risanamento della città di Napoli**, *legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)*

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti sorteggiate nella 22ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 17 maggio 1920.

N. 137 obbligazioni della 3ª serie

R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481

206	3241	7257	11141	14434
229	3407	7276	11184	14435
347	3548	7362	11210	14466
455	3613	7634	11784	14495
459	3747	7769	11892	14541
520	3774	8295	12061	14660
593	3778	8371	12201	14878
653	3868	8453	12210	15309
843	4006	8530	12436	15442
1027	4407	8778	12488	15461
1097	4555	8956	12531	15549
1114	4673	8989	12564	15709
1190	4747	9317	12611	15750
1226	4814	9390	12685	15797
1417	5154	9511	12841	16132
1632	5171	9700	13041	16170
1693	5143	9778	13131	16453
1984	5534	9860	13186	16508
2062	5706	9918	13284	16540
2129	5743	9937	13338	16617
2353	5866	9947	13368	16633
2406	5928	9990	13493	16677
2482	6128	10490	13755	16722
2899	6374	10600	13846	17251
2931	6515	10808	13895	17459
3080	6872	10992	14119	—
3110	7164	10996	14223	—
3148	7245	11116	14225	—

N. 135 obbligazioni della 4ª serie

R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953

153	3197	6177	10171	14708
173	3229	6260	10361	14826
332	3233	6313	10410	15164
346	3287	6565	10430	15245
382	37[illegible]6	6604	10518	15554
444	3784	6705	106[illegible]3	15568
876	3902	6730	10648	15607
971	4400	6755	10738	15740
1144	4529	6769	10790	15925
1170	4706	68[illegible]8	10802	15977
1173	4770	7185	11003	16089
1248	4876	7[illegible]26	11021	16342
1249	4880	7428	11075	16396
1283	4891	7515	11091	16415
1317	4901	7590	11190	16464
1474	5000	7728	11326	16512
1682	5[illegible]31	7934	11571	16610
2181	5339	8291	12344	16725
2202	5343	8562	12576	16814
2218	5415	8793	12589	16872
2251	5539	8946	12720	17029
2418	5748	9306	12738	17[illegible]21
2434	5896	9308	12778	17227
2835	5914	9[illegible]91	13220	—
2969	5980	9841	13387	—
3045	6[illegible]70	9907	14248	—
3059	6116	9953	14648	—
3127	6152	10089	14682	—

N. 132 obbligazioni della 7ª serie

Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

38	3560	6144	9627	14066
611	4003	6245	9897	14109
682	4010	6266	9942	14203
720	4069	6373	10101	14272
740	4097	6408	10373	14364
960	4197	64[illegible]7	10465	14387
1025	4210	6681	10960	14662
1041	4291	6787	10979	14888
1069	4304	6805	11043	14904
1389	4500	69[illegible]6	11290	15021
1424	4713	7292	11359	15113
1552	49[illegible]6	7315	11554	15147
1593	5003	7316	11643	15255
1634	5223	7535	11760	15399
1740	5264	7611	11902	15586
1855	5361	7937	12070	15600
1909	5363	8252	12072	15942
2095	5424	8404	12419	15955
2357	5524	8504	12729	16268
2489	5593	8512	12880	16269
2506	5597	8691	13042	—
2559	5651	8692	13100	—
2805	5658	8887	13140	—
2949	5749	8970	13183	—
3060	5867	9037	13556	—
3152	6022	9109	13773	—
3222	6027	9314	13840	—
3369	6109	9587	14026	—

N. 152 obbligazioni dell'8ª serie

R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

159	4339	8107	12534	17084
446	4473	8206	12690	17092
794	4506	8470	12963	17339
905	4565	8586	13007	17524
923	4616	8749	13135	17809
1009	4636	8757	13145	17928
1022	4[illegible]55	8912	13189	17945
1108	4774	8929	13335	17987
1214	4819	8992	13662	18034
1391	4855	9070	14493	18047
1680	4915	9295	14565	18161
1684	5094	9298	14592	18196
1895	5490	9486	14680	18268
2008	5581	9638	14719	18392
2047	5691	9729	14731	18549
2140	6075	9876	14756	18556
2253	6[illegible]92	9882	15011	18746
24[illegible]4	6211	10181	15122	18812
2461	6244	10685	15330	18816
2651	6278	10900	15472	18997
2739	6610	10902	15674	19012
3106	6696	10961	15931	19034
3107	6895	11054	15948	19045
3224	7016	11736	159[illegible]7	19135
3542	7296	11790	16190	—
3858	7392	11803	16221	—
3951	7488	11832	16258	—
4015	7506	11843	16381	—
4082	7620	12095	16647	—
4210	7638	12252	16802	—
4231	7980	12331	16927	—
4331	8005	12359	17021	—

Gli interessi sulle obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1920 e dal 1° luglio successivo avrà luogo

il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza, esclusa quella di Roma, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti con le sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara o dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole non più pagabili in conto interessi:

Serie 3ª — Cedole:
Dal n. 62 — scadenza 1° gennaio 1921.
Al n. 72 — scadenza 1° gennaio 1926.

Serie 4ª — Cedole:
Dal n. 61 — scadenza 1° gennaio 1921.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1926.

Serie 7ª — Cedole:
Dal n. 5? — scadenza 1° gennaio 1921.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1929

Serie 8ª — Cedole:
Dal n. 53 — scadenza 1° gennaio 1921.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1930.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª, essendo le obbligazioni stesse state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, il 17 maggio 1920.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la sapienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78 53	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82.25	—

Corso medio dei cambi

del giorno 19 giugno 1920 **(Art. 39 Codice di commercio)**

Parigi 132 42 — **Londra** 65,37 — **Svizzera** 301,15 — **Spagna** .... — **New York** 16.46 — Oro 261,16.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 15 giugno 1920, in Monticchiello, in provincia di Siena e il giorno 16 stesso mese, in Ospitaletto Bresciano, in provincia di Brescia, sono state attivate al servizio pubblico, ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 3ª e 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	502885	Fabbriceria di Sarano in Santa Lucia di Piave (Treviso) . . . L.	3 50
»	93931	Mansioneria Coadiutoriale Soldà in Mareno di Piave, nel comune di Mareno (Treviso) . . . . »	10 50

Roma, 1° giugno 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*